

**Assemblea Generale dei Soci Delegati
21 dicembre 2020**

**REGOLAMENTO
RISTORNI E CAPITALIZZAZIONE**

Parte Prima

Determinazione e attribuzione dei ristorni

Articolo 1

Adozione del Regolamento

Il presente Regolamento costituisce attuazione degli articoli 23 e 26 dello Statuto Sociale.

E' fatto obbligo a tutti i Soci di rispettarne le prescrizioni.

Articolo 2

Attribuzione del ristorno e patrimonializzazione della Cooperativa

L'attribuzione di ristorni ai Soci e la determinazione del loro ammontare tengono conto della situazione reddituale e patrimoniale della Cooperativa.

In un'ottica di gestione prudente e lungimirante, l'attribuzione dei ristorni deve essere pertanto coordinata ed armonizzata con l'esigenza di una patrimonializzazione sociale idonea a sostenere le attività attuali ed i progetti futuri che vedano la Cooperativa e i suoi Soci quali protagonisti.

Articolo 3

Attribuzione del ristorno

Fermi i limiti previsti ai fini fiscali ed a quelli in materia di revisione cooperativa, il ristorno attribuibile ai Soci operatori è riferito al prezzo del prodotto conferito dal Socio, per ciascuna campagna, determinato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tale intendendosi il Prezzo Minimo Industriale con la relativa Integrazione, derivante da Accordi Interprofessionali o specifiche delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché il Prezzo o Premio riconosciuto a fronte di specifiche condizioni di conferimento connesse al tempo ed al luogo di produzione della materia prima.

Ogni erogazione a titolo di Premio qualitativo, riservata a tutti i Soci o parte di essi, non costituisce base per il calcolo dei ristorni ai sensi del primo comma, ma rappresenta essa stessa ristorno, concorrendo a determinare l'entità massima di ristorni erogabili ai Soci alla stregua delle disposizioni seguenti.

Inoltre non concorrono a formare la base di calcolo del ristorno l'eventuale prezzo corrisposto a fronte della rinuncia alle polpe da parte del Socio, il premio per l'impegno al conferimento pluriennale nonché gli eventuali contributi alle attività agricole corrisposti dalla Cooperativa ai propri Soci.

Articolo 4

Condizione di base per l'erogazione in denaro dei ristorni

I ristorni possono essere erogati in denaro solo nella misura in cui, per effetto dell'erogazione stessa, il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento bancario netto della Società, risultanti dal bilancio d'esercizio cui i ristorni stessi afferiscono, non venga ad essere inferiore ad 1,0 e solo qualora l'erogazione in denaro di ristorni non comporti la violazione degli accordi e degli obblighi assunti verso gli istituti di credito.

Qualora la condizione di cui al precedente comma non risulti soddisfatta, i ristorni potranno essere esclusivamente attribuiti mediante aumento proporzionale delle partecipazioni detenute dai Soci stessi.

Per i soli Soci la cui partecipazione risulti già adeguata a quanto stabilito dall'articolo 23 dello Statuto, ed in alternativa all'ulteriore aumento di tale partecipazione, potranno essere emessi strumenti finanziari ai sensi del Titolo V dello Statuto. In tale ipotesi, ai Soci che ne faranno richiesta, il ristorno sarà attribuito mediante attribuzione degli strumenti finanziari emessi.

La durata di tali strumenti finanziari non potrà in nessun caso essere inferiore a cinque anni.

Articolo 5

Limite all'erogazione in denaro dei ristorni

Qualora la condizione di cui al primo comma del precedente articolo 4 risulti soddisfatta, l'entità del ristorno erogabile in denaro ai Soci non potrà superare il 20% del prezzo del prodotto conferito annualmente, stabilito ai sensi dell'articolo 8.

L'eventuale ristorno al di sopra di tale limite potrà essere attribuito esclusivamente mediante aumento proporzionale delle partecipazioni detenute dai Soci stessi.

Per i soli Soci la cui partecipazione risulti già adeguata a quanto stabilito dall'articolo 23 dello Statuto sociale, ed in alternativa all'ulteriore aumento di tale partecipazione, potranno essere emessi strumenti finanziari ai sensi del Titolo V dello Statuto.

In tale ipotesi, ai Soci che ne faranno richiesta, la parte di ristorno eventualmente spettante al di sopra del limite di cui al primo comma, sarà ripartita mediante attribuzione degli strumenti finanziari emessi.

La durata di tali strumenti finanziari non potrà in nessun caso essere inferiore a cinque anni.

Parte Seconda

Capitalizzazione della Cooperativa

Articolo 6

Attuazione dell'articolo 23 dello Statuto Sociale

Secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto Sociale, ciascun Socio cooperatore è tenuto ad adeguare la propria quota di partecipazione sottoscrivendo azioni della Cooperativa per un ammontare non inferiore al dodici per cento del valore del prodotto conferito.

L'ammontare corrispondente al dodici per cento, secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale, è aggiuntivo ed ulteriore rispetto al valore del numero minimo di azioni (dieci azioni del valore nominale di venticinque euro ciascuna) possedute da ciascun Socio.

Ai fini della determinazione della quota del dodici per cento di cui all'art. 23 dello Statuto, per valore del prodotto conferito si intende il prezzo come definito dal precedente art. 3 stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i ristorni in qualsiasi forma attribuiti al Socio ed i contributi direttamente erogati al Socio a qualsiasi titolo.

Tale valore non comprende eventuali compensi riconosciuti alla Cooperativa a fronte della rinuncia polpe.

La quota di partecipazione minima del dodici per cento, fatti salvi ulteriori limiti imposti dalla legge, sarà calcolata ogni volta in cui il valore del conferimento del

singolo Socio, come sopra definito, superi il valore di ogni precedente conferimento. Entro il 31 dicembre di ogni anno sarà data comunicazione al socio del relativo importo, che sarà trattenuto in occasione della liquidazione del conferimento. Qualora il valore dell'adeguamento richiesto alla quota di partecipazione minima superi l'importo di €1.000,00 (mille/00), il Socio può richiedere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, l'ammissione ad un pagamento rateale, anche mediante la trattenuta sulla liquidazione del conferimento. Il pagamento rateale dovrà concludersi entro e non oltre tre anni. La Cooperativa può compensare con qualsiasi debito, a qualunque titolo maturato, il credito derivante dall'adeguamento della quota sociale, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Articolo 7

Attribuzione obbligatoria del ristorno e del dividendo mediante aumento delle quote di partecipazione

Qualora al termine di ciascun esercizio si faccia luogo ad attribuzione, mediante erogazione in denaro, di ristorni ovvero di dividendi, le somme destinate ai Soci la cui partecipazione risulti inferiore alla soglia minima di cui al primo comma del precedente articolo, prescindendo dalle eventuali rateizzazioni in corso, verranno attribuite mediante proporzionale aumento delle rispettive quote.

Articolo 8

Adeguamento della quota mediante versamento del Socio o mediante trattenuta sul valore del conferito

La Cooperativa tratterà dall'importo del conferimento dovuto al Socio l'importo della quota non ancora versata.

È in ogni caso salva, per ogni Socio tenuto all'adeguamento della sua quota di capitale, la possibilità di provvedere in alternativa mediante versamento diretto.

Articolo 9

Variazioni in diminuzione del valore di prodotto conferito in ipotesi di quote partecipative adeguate

Con riguardo ai Soci la cui quota di capitale risulti adeguata a quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto sociale, e conformemente a quanto sancito dalla normativa vigente, in nessun caso eventuali decrementi del valore di prodotto conferito potranno determinare una restituzione parziale della partecipazione.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

Entro il 28 febbraio 2021 la Cooperativa comunicherà ai Soci obbligati l'importo delle quote di partecipazione minima dovute e non ancora versate alla data del 31 dicembre 2020, che includono gli adeguamenti relativi alla campagna 2020.

I Soci obbligati sono tenuti al pagamento entro il 10 gennaio 2022, anche mediante compensazione con il saldo bietole della campagna 2021.

Qualora il valore dell'adeguamento richiesto alla quota di partecipazione minima superi l'importo di € 1.000,00 (mille/00), al Socio obbligato, che si impegni alla sottoscrizione del Piano di Coltivazione Triennale 2021-2023, verrà trattenuta la quota di partecipazione minima in tre tranches di ugual valore, mediante addebito ai saldi bietole delle rispettive campagne.

Articolo 11

Decorrenza

Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'esercizio 2020 e viene approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2020.